

3. In deroga all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2388/92, l'organismo d'intervento competente pubblica un bando di gara almeno 3 giorni prima della data fissata per la prima gara parziale.

Articolo 5

Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco.

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione le offerte ricevute conformemente allo schema riprodotto nell'allegato II.

Articolo 6

Il certificato di presa in consegna, menzionato all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2388/92, è quello riprodotto nell'allegato III.

Tale certificato viene rilasciato dopo lo scarico della merce.

Articolo 7

1. L'aggiudicatario s'impegna a fornire alle autorità estoni tutti i documenti occorrenti per la fornitura, indi-

cati nel bando di gara pubblicato dall'organismo d'intervento tedesco.

2. L'aggiudicatario informa regolarmente le autorità estoni, l'organismo d'intervento che detiene i prodotti in causa e i servizi della Commissione sullo svolgimento della fornitura fino al momento della presa in consegna.

Articolo 8

Gli Stati membri interessati adottano le misure adeguate a garantire che nel quadro della fornitura non siano applicate restituzioni, in particolare apponendo una dicitura particolare sui titoli di esportazione.

Articolo 9

Ai fini della contabilizzazione delle spese imputabili al FEOGA, il valore contabile dei prodotti di cui all'articolo 1 è fissato a 52 ECU/t.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione